



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice onorario di pace di Pescara, dott.ssa Emilia Maria Della Fazia, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento Civile di I° grado riservato all'udienza del 14.11.2025 iscritto al n. 1288/2025 Registro Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto altri contratti tipici ed obbligazioni non rientranti nelle altre materie.

PROMOSSO DA

S. LTD (part. i.v.a.: ...), con sede legale in ... – ..., ... (...) ... (...), in persona del legale rappresentante, in nome e per conto della Sig.ra I.D.A., residente in ... alla Via ... n. ... ed elettivamente domiciliata in ... (...) alla Località ..., presso lo studio dell'Avv. C. P., che la rappresenta e difende, con procura allegata al ricorso.

RICORRENTE

CONTRO

COMPAGNIA AEREA (part. i.v.a.: ...), in persona del legale rappresentante, con sede legale in ..., ..., ..., rappresentata e difesa dagli Avv.ti C. K. e F. L., con procura generale notarile rilasciata in data 18.07.2022 a rogito notaio V. S. e procura speciale allegata alla memoria di costituzione.

RESISTENTE

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

come da verbale di udienza del 14.11.2025, in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art. 316 c.p.c., notificato unitamente al decreto di comparizione delle parti, S. LTD, in nome e per conto della Sig.ra I.D.A., conveniva in giudizio innanzi questo giudice di pace la COMPAGNIA AEREA per sentirla condannare al pagamento della somma di € 250,00 per l'indennizzo dovuto a titolo di compensazione pecuniaria, previsto dal combinato disposto degli artt. 6 e 7 del Regolamento CE n. 261/2004, oltre alle spese di giudizio.

All'uopo la ricorrente riferiva che la Sig.ra I.D.A. era titolare, di un biglietto per il volo ..., della COMPAGNIA AEREA, per la tratta ... - ..., per il giorno 22.07.2024, con partenza alle ore 16,00 e arrivo alle ore 18,00.



Detto volo subiva un ritardo di oltre tre ore (esattamente di 4 ore e 27 minuti), in assenza di circostanze eccezionali.

Pertanto, la ricorrente spiegava che la Sig.ra I.D.A. aveva diritto, ai sensi del Regolamento CE n. 261/2004, alla compensazione pecuniaria di € 250,00 in quanto il ritardo era stato di oltre tre ore.

La ricorrente riferiva inoltre di aver esperito il tentativo di conciliazione tramite Conciliaweb, volto alla risoluzione della controversia e che in virtù del disagio subito, la passeggera aveva diritto alla compensazione pecuniaria prevista dal Reg. CEE 261/2004.

Si costituiva in giudizio la convenuta COMPAGNIA AEREA la quale eccepiva la prescrizione del diritto alla compensazione pecuniaria per decorrenza del termine semestrale di cui all'art. 418 del Codice della Navigazione e, nel merito, sosteneva che il ritardo era dovuto ad una circostanza eccezionale e nello specifico al maltempo che si abbatteva nella zona di ... che determinava inevitabili restrizioni al traffico aereo da parte di Eurocontrol.

Nonostante il verificarsi della predetta circostanza eccezionale la COMPAGNIA AEREA aveva ottemperato a tutti gli obblighi informativi ed assistenziali a proprio carico.

All'udienza del 14.11.2025, stante la natura documentale della causa, previa precisazione delle conclusioni e deposito di note conclusive, veniva trattenuta per la decisione.

Ciò detto, preliminarmente, va esaminata l'eccezione di prescrizione del diritto alla compensazione pecuniaria sollevata dalla resistente.

Al proposito si osserva che l'art.418 Cod. Nav. non trova applicazione al caso in esame poiché disciplina la prescrizione dei diritti nascenti dal contratto di trasporto marittimo, mentre il trasporto aereo è regolato dall'art. 949 ter del Cod. Nav.

La convenzione di Montreal, all'art. 35, prevede che il diritto al risarcimento dei danni si estingue nel termine di due anni decorrenti dal giorno di arrivo a destinazione dell'aeromobile o dal giorno in cui il trasporto è stato interrotto.

Nel trasporto aereo non è prevista la prescrizione del diritto di richiedere il risarcimento, ma solo la decadenza di due anni dalla data di arrivo a destinazione dell'aereo o dal giorno in cui il trasporto è stato interrotto.

Ne consegue che, nel caso in esame la prescrizione non sussiste e neppure la decadenza dell'azione, in considerazione che il ricorso è stato depositato entro due anni dalla data di arrivo a destinazione dell'aereo.

Pertanto, l'eccezione di prescrizione va rigettata.



Passando all'esame del merito, le doglianze della Sig.ra I.D.A. nei confronti della COMPAGNIA AEREA, per non aver ottenuto l'esatto adempimento del viaggio acquistato, risultano provate per tabulas.

Infatti, non è in discussione il fatto che l'aereo è arrivato con oltre tre ore di ritardo, né la COMPAGNIA AEREA ha fornito una prova giustificativa del ritardo del volo, limitandosi ad evidenziare le avverse condizioni meteorologiche si erano verificate alcune ore prima della partenza dell'aereo.

Poiché, risulta provato che la prestazione oggetto del contratto non è stata correttamente eseguita, per inadempimento contrattuale della COMPAGNIA AEREA, la Sig.ra I.D.A. ha diritto a vedersi riconosciuto il danno per il pregiudizio subito, sia di natura economica che non patrimoniale (morale soggettivo) che viene definito come quello dovuto allo stress, anche disagio e sofferenza transeunti per lo stravolgimento delle aspettative della qualità e della serenità della vita.

A tal proposito l'art. 13 della Convenzione di Bruxelles relativa ai contratti di viaggio ammette espressamente la risarcibilità di "qualunque pregiudizio causato al viaggiatore".

Pertanto, alla passeggera va riconosciuto il danno di € 250,00 per i disagi dalla stessa subiti.

Ne consegue che la COMPAGNIA AEREA va condannata a pagare in favore della ricorrente la somma di € 250,00 oltre interessi legali dalla data della domanda all'effettivo soddisfo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Pescara, definitivamente pronunciando sulla domanda promossa da S. LTD, in persona del legale rappresentante, per conto della Sig.ra I.D.A. nei confronti della COMPAGNIA AEREA, in persona del legale rappresentante, così provvede:

- accoglie la domanda e per l'effetto condanna la COMPAGNIA AEREA a pagare, in favore della Sig.ra I.D.A. la somma di € 250,00, oltre interessi legali come in motivazione;
- condanna la COMPAGNIA AEREA a pagare, in favore della ricorrente, le competenze di giudizio che liquida in complessivi € 343,00 di cui € 43,00 per esborsi ed € 300,00 per compenso professionale, oltre spese generali, i.v.a. e c.a.p. come per legge.

Così deciso in Pescara il 18.11.2025

Il Giudice di Pace

Dott.ssa Emilia Maria Della Fazia

